

- 2) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell'Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

(¹) GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton

(Causa C-222/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta)

(2015/C 302/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Konstantinos Maïstrellis

Convenuti: Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton

Dispositivo

Le disposizioni delle direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all'educazione di un bambino.

(¹) GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-255/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Articoli 3 e 9 — Obbligo di dichiarazione — Violazione — Sanzioni — Proporzionalità)

(2015/C 302/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság